



# Comune di Cisano sul Neva

(Provincia di Savona)  
**Ufficio di Protezione Civile**

## ORDINANZA SINDACALE

<i>N. PROVVEDIMENTO</i>	<i>DATA</i>
<i>08</i>	<i>21.05.2021</i>

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DI ASSEMBRAMENTO DURANTE IL PASSAGGIO DELLA CORSA CICLISTICA DENOMINATA “GRAN FONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA” DEL GIORNO DOMENICA 23 MAGGIO 2021.**

### IL SINDACO

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21.02.2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.05.2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.07.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la nota della Prefettura – U.T.G. di Savona, protocollo n. 0012611 del 18.05.2021, con la quale il signor Prefetto della Provincia richiamava l'attenzione dei Sindaci in merito alla necessità di adottare, nella qualità di Autorità sanitaria locale, un'ordinanza di divieto di stazionamento e di assembramento alla passaggio della corsa ciclistica di cui trattasi;

**RICHIAMATO, altresì,** il D.P.C.M. del 02.03.2021 con particolare riguardo all'art. 11, primo comma, che prevede la possibilità di chiudere al pubblico, anche limitatamente a fasce orarie, strade o piazze, dove si possano creare situazioni di assembramento, nonché l'art. 18, primo comma, che prescrive che le competizioni sportive svolte all'aperto sono consentite solo in assenza di pubblico;

**DATO ATTO** che, per quanto sopra, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la possibilità di contagio fra la popolazione, soprattutto in occasione di eventi programmati e in passato di forte richiamo di pubblico;

**CONSIDERATO**, che le normative emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si pongono come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento;

**CONSIDERATO, altresì**, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiono incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

**PRESO ATTO**, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni il 22.05.2020, n. 35 che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Sez. V del T.A.R. Campania, n. 416, depositato il 18.03.2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

**PRESO ATTO**, che l'art. 3 comma del D.L. 25.03.2020, n. 19, così come convertito dalla richiamata legge n. 35/2020, che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'art. 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020;

**PRECISATO** che il transito della corsa ciclistica, denominata "Gran Fondo Internazionale Laigueglia", interesserà le seguenti vie cittadine, come indicato e riprodotto nell'allegato programma, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, S.P. 3 – via Piamboschi (tratto di strada compreso tra il confine comunale con Albenga e l'intersezione con la S.S. 582), S.S. 582 – via Nuova e via Piemonte (tratto di strada compreso tra l'intersezione con la S.P. 3 e l'intersezione con la via A. Colombo, quest'ultima strada comunale) e, ancora, nelle strade comunali di via A. Colombo (tratto di strada compreso tra l'intersezione con la S.S. 582 e l'intersezione con la via P. Amedeo), via P. Amedeo (tratto di strada compreso tra l'intersezione con la via A. Colombo e l'intersezione con la via Delautra), via Delautra e, infine, via Pineta della frazione di Cenesi (tratto di strada compreso tra l'intersezione con la via Delautra fino al confine comunale con Arnasco e che il passaggio nel territorio comunale di Cisano è previsto fra le ore 09:37 e le ore 09:50 circa, in funzione della velocità media, che i ciclisti riusciranno a tenere;

**SI RITIENE OPPORTUNO, per cui**, disporre il divieto di stazionamento e di assembramento dalle ore 09:00 alle ore 10:30 e comunque, anche al di fuori di detta fascia oraria qualora la competizione attraversasse il territorio comunale, per qualsivoglia motivo, in periodo temporale diverso, in considerazione di eventuali situazioni non prevedibili attualmente alla luce di un evento dinamico in essere come appunto una corsa ciclistica svolgentsi su area pubblica e attraverso il territorio di tre Regioni;

**VISTI:**

- il DLgs. 02.01.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 50 del DLgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- la vigente normativa che regola la materia, anche se non espressamente citata;

**DISPONE**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ORDINA**

per i motivi indicati in narrativa,

**dalle ore 09:00 alle ore 10:30 del giorno domenica 23.05.2021** – e, comunque, anche al di fuori di detta fascia oraria qualora la competizione ciclistica denominata “Gran Fondo Internazionale Laigueglia” attraversasse il territorio comunale di Cisano in periodo temporale diverso - lungo il seguente tracciato cittadino:

**S.P. 3 – via Piamboschi** (tratto di strada compreso tra il confine comunale con Albenga e l’intersezione con la S.S. 582) – **S.S. 582 – via Nuova e via Piemonte** (tratto di strada compreso tra l’intersezione con la S.P. 3 e l’intersezione con la via A. Colombo, strada comunale) – **via A. Colombo** (tratto di strada compreso tra l’intersezione con la S.S. 582 e l’intersezione con la via P. Amedeo) – **via P. Amedeo** (tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via A. Colombo e l’intersezione con la via Delautra) – **via Delautra – via Pineta** della frazione di Cenesi (tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Delautra ed il confine comunale con Arnasco), **il divieto di stazionamento e di assembramento da parte di chiunque, ad eccezione chiaramente di coloro che svolgono compiti istituzionali e/o sono addetti alla competizione sportiva in parola.**

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

**Dispone, altresì**, la trasmissione del presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Savona; alla Questura di Savona; alla Regione Liguria; al Comando Provinciale dei Carabinieri; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; alla Sezione Polizia Stradale di Savona; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

### **AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del D.L. n. 33/2020, convertito, in legge con modificazioni n. 74 del 2020, conseguirà l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di ulteriori circostanze così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate.

**IL SINDACO**  
Massimo NIERO  
(firmato digitalmente)